



26499-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO
VINCENZO SIANI
DOMENICO FIORDALISI
ROBERTO BINENTI
GIUSEPPE SANTALUCIA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1701/2020
CC - 15/07/2020
R.G.N. 42429/2019

ha pronunciato la seguente

N. 9

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BALESCU GEORGE PAUL nato il 21/06/1967

avverso l'ordinanza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG

, LUIGI CUOMO, CHE
HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RICORSO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 30 settembre 2019, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a George Paul Balescu con la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 4 maggio 2015, irrevocabile il 3 settembre 2015, che aveva irrogato la pena di anni uno di reclusione, euro 250,00 di multa, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., e di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, e ha riconosciuto legittimità ed efficacia all'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale territoriale, avente ad oggetto la complessiva pena di anni tre, mesi undici, giorni ventisette di reclusione e di anni uno di arresto, rigettando l'opposizione proposta sul punto da Balescu.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno un unico motivo con il quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e l'illogicità manifesta della motivazione.

Il ricorrente, richiamando anche la memoria depositata nel corso della fase in contraddittorio svolta innanzi al giudice dell'esecuzione, sostiene che la sentenza di riconoscimento, ex art. 17 legge n. 69 del 2005, della decisione straniera non avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una sentenza di condanna e deduce che la motivazione resa dalla Corte di appello è errata, in quanto postula che, qualora un condannato – richiesto in consegna da uno Stato estero in forza di un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una sentenza straniera irrevocabile – abbia dimostrato il radicamento nel territorio italiano, ex art. 18, lett. e), legge n. 69 del 2005, per ciò solo egli abbia manifestato un esplicito consenso all'applicazione nei suoi confronti della legge italiana, anche per gli effetti consequenziali: questo assunto non è esatto, poiché l'unico consenso che il richiesto può esprimere è quello alla consegna dello Stato richiedente, ex art. 14 legge n. 69 del 2005.

Inoltre, aggiunge la difesa, il consenso non avrebbe potuto in ogni caso riguardare l'operatività della disciplina di cui all'art. 168 cod. pen., norma della quale il giudice dell'esecuzione avrebbe dato una lettura distorta, qualificando come sentenza di condanna quella resa il 6 febbraio 2019 e poi utilizzandola per considerare applicabile la fattispecie di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., lì dove si trattava di un provvedimento di delibazione della condanna emessa dall'Autorità giudiziaria straniera: essa, infatti, non dichiarava la colpevolezza della persona richiesta, limitandosi a prendere atto dell'esistenza di una sentenza

straniera, già irrevocabile, di condanna, sicché far dipendere la natura e gli effetti di quel provvedimento dal presunto consenso della parte ha determinato la violazione della norma suindicata e il vizio di motivazione denunciati.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il ricorrente aveva prestato il consenso al riconoscimento della condanna dell'Autorità giudiziaria straniera, trattandosi di soggetto già presente in Italia e disposto a scontare nel territorio italiano la condanna subita all'estero, con la conseguenza che il provvedimento giurisdizionale oggetto del mandato di arresto europeo può essere assimilato alla sentenza resa dal giudice interno ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione si rivela infondata e va, pertanto, rigettata.

2. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, oltre alla condanna avente ad oggetto la complessiva pena sospesa suindicata, Balescu aveva riportato un'altra condanna alla pena di anni tre di reclusione, per il delitto di truffa commesso il 26-28 giugno 2006, pronunciata dalla Pretura di Brasov (Romania) il 15 marzo 2011, poi oggetto di riconoscimento in Italia in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 6 febbraio 2019, irrevocabile il 22 marzo 2019.

Tale sentenza – ha considerato il giudice dell'esecuzione – ha determinato la condanna di Balescu per altro delitto che, cumulata a quella precedentemente irrogata e sospesa, ha superato i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Respingendo la contrapposta domanda di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania in data 5 aprile 2019, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la sentenza di riconoscimento ex art. 17 della legge n. 69 del 2005 abbia costituito una decisione che Balescu, dando atto di essere radicato nel territorio dello Stato italiano, aveva consentito fosse resa esecutiva agli effetti penali, non potendo ora sostenere in nessun modo che – se si fosse reso conto delle conseguenze negative generate dal suo consenso, ivi incluse quelle consequenziale, anche in ordine all'emissione del suddetto ordine di esecuzione – egli non lo avrebbe dato, per il resto dovendo pienamente assimilarsi la sentenza resa in forza di mandato di arresto europeo a una decisione emessa nella Repubblica italiana, non venendo in rilievo il divieto di cui all'art. 18 della legge n. 161 del 2010 di sottoporre il condannato a esecuzione in forza di una sentenza emessa per fatti anteriormente commessi, atteso che la norma riguarda solo i casi, diversi dall'attuale, in cui il condannato sia stato

trasferito dal paese straniero in Italia, e non quando egli sia già radicato in Italia e decida liberamente di scontarvi la sanzione applicatagli nello Stato di nascita o in altro Stato dell'Unione europea.

3. A fronte di questa decisione, in forza della quale il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la sussistenza delle condizioni sostanziali di revoca del beneficio della sospensione condizionale delle pene concesso con la sentenza suindicata, il ricorso sul tema dell'evenienza di tali condizioni sostanziali, non ha formulato censure valutabili in sede di legittimità, ma ha concentrato la sua critica avverso il provvedimento impugnato deducendo sostanzialmente la giuridica impossibilità di collegare al riconoscimento in Italia ai fini dell'esecuzione della sentenza penale straniera di condanna gli effetti relativi alla revoca della sospensione condizionale, prospettati come più gravi di quelli che il condannato avrebbe subiti se l'esecuzione del titolo avesse avuto luogo nello Stato di formazione del titolo stesso.

Sul tema, il ricorrente reputa, in particolare, non decisivo il suo contegno nel procedimento relativo all'esecuzione della sentenza di condanna in Italia, Stato in cui egli si è radicato.

3.1. Così inquadrata la questione dedotta, mette conto considerare anche che la sentenza della Corte di appello di Catania in data 6 febbraio 2019 ha respinto la richiesta dell'Autorità giudiziaria rumena (Pretura di Brasov) che aveva chiesto e ottenuto il corrispondente mandato di arresto europeo, di consegna del medesimo affinché scontasse la pena di anni tre di reclusione, per truffa, 640 cod. pen., mesi tre di reclusione, per falso, 485 cod. pen., derivanti dalla condanna emessa dalla suddetta Autorità il 15 marzo 2011, definitiva il 5 aprile 2011, ha disposto il riconoscimento della suddetta decisione in Italia agli effetti penali, limitatamente alla pena detentiva di anni tre di reclusione per la truffa (l'altro reato essendo stato depenalizzato) e ha, conseguentemente, ordinato che la pena fosse eseguita in Italia in conformità dell'ordinamento giuridico interno.

Questa sentenza è stata impugnata dallo stesso Balescu, ma è poi divenuta irrevocabile all'esito della sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso dell'interessato, il quale lamentava la mancata disamina di determinati profili ostativi all'esecuzione della pena, anche in Italia, ivi incluso quello relativo al suo eventuale interesse alla preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale (Sez. 6, n. 12923 del 22/03/2019, Balescu, Rv. 275507, la quale ha affermato anche il principio di diritto secondo cui, in tema di mandato di arresto esecutivo, il soggetto richiesto è tenuto a manifestare espressamente l'interesse alla prioritaria pronuncia sulla causa ostativa prevista dall'art. 18 lett. g, della legge n. 69 del 2005, nella specie per mancata assistenza difensiva, per poi chiedere, nel caso di

conferma della condanna, l'esecuzione della pena in Italia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r, della n. 69 del 2005 cit., con la specificazione che l'espressa manifestazione dell'interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale impone allo Stato richiesto di disporre la consegna alla duplice condizione che si proceda a nuovo giudizio nello Stato di emissione del m.a.e. e che l'interessato sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito della rinnovazione).

Di conseguenza, è assodato che il rifiuto di consegna è avvenuto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005, come modificato dalla sentenza di Corte cost. n. 227 del 2010, per essere la persona ricercata un cittadino di altro Paese membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente ha residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia, conformemente al diritto interno.

E' seguito il riconoscimento della sentenza agli effetti penali, necessariamente connesso al rifiuto di consegna.

Si è quindi ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'emersione del principio di specialità ex art 18 della legge n. 161 del 2010, per la ragione spiegata dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata - ossia che nessun trasferimento dall'estero era implicato dalla sentenza, essendo Balescu residente in Italia e, in tale condizione, già condannato con sentenza esecutiva - e per le stesse ragioni esposte nella sentenza, avendo chiesto, il condannato, di non essere trasferito all'estero.

3.2. Poste queste coordinate, deve ritenersi che - come già si è affermato nell'ipotesi di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, caratterizzata dal trasferimento in Italia del detenuto, con il suo consenso, per l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 47071 del 12/06/2018, Gallo, Rv. 274335 - 01) - anche nel presente caso, inerente al riconoscimento della sentenza straniera determinato dal rifiuto della consegna chiesta dallo Stato estero per il radicamento in Italia del condannato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005, non costituisca violazione del principio di specialità, di cui all'art. 18 d.lgs. n. 161 del 2010, la revoca di diritto, per effetto del riconoscimento della sentenza stessa, del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne inflitte per fatti anteriori.

Come ha chiarito la decisione richiamata, il principio del divieto di attuazioni più gravose trova (espresso dagli artt. 735, comma 3, cod. proc. pen., 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata con legge n. 334 del 1988, e 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010) si riferisce al profilo di maggiore gravità esecutiva della pena inerente alla durata o alle modalità di esecuzione della pena stessa, con riferimento alla misura o alle modalità esecutive della pena

inflitta, profilo non attinto in alcun modo nel caso dedotto dal ricorrente.

3.3. In tale direzione la Corte di appello ha effettuato un corretto riferimento al carattere dirimente costituito dal consenso all'esecuzione della pena nello Stato di stabile radicamento da parte del condannato quale dato escludente una sua operatività in senso ostativo al dispiegamento degli effetti penali scaturenti dal riconoscimento, la motivazione resa non prestandosi alla censura dell'avvenuta violazione dell'art. 168 cod. pen., giacché il riconoscimento della sentenza di condanna determina la sua necessaria valutazione ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale concessa con l'altra sentenza di condanna, nella – non contestata – evenienza dei presupposti stabiliti dalla norma.

Va al riguardo riaffermato il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo e di riconoscimento di sentenza penale emessa in uno degli Stati membri dell'Unione europea, la manifestazione del consenso dell'interessato all'esecuzione della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 161 del 2010, è implicita nella deduzione della causa di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005. In tal caso, la corte di appello deve, comunque, verificare che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del citato d.lgs. e che non sussistano le condizioni ostative al riconoscimento di cui al successivo art. 13 (fra le altre, Sez. 6, n. 8439 del 16/02/2018, Ciociu, Rv. 272379; ciò, al di là degli effetti che il suddetto consenso possa implicare in tema di interesse all'impugnazione della sentenza di riconoscimento per altri motivi: v. anche Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, Ispas, Rv. 278877): se il soggetto che ha prestato il consenso al trasferimento può essere sottoposto a esecuzione anche per fatti anteriori al trasferimento stesso, lo stesso approdo deve raggiungersi allorquando non si verta in tema di trasferimento del condannato dallo Stato estero di emissione allo Stato italiano, bensì di riconoscimento della sentenza determinato dal rifiuto di consegna per l'opposizione del condannato, siccome considerato soggetto già radicato in Italia.

In tal senso, dunque, l'opposizione del condannato alla consegna, manifestata nel corso del procedimento conclusosi con il riconoscimento della sentenza emessa a suo carico dall'Autorità giudiziaria rumena, opposizione accolta per la sola ragione dell'accertato radicamento di Balescu in Italia, ha implicato la sua accettazione dell'esecuzione della pena irrogatagli in conformità del diritto interno (posto che è stata specificamente accertata dalla Corte di appello l'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lett. r, della legge n. 69 del 2005, da applicarsi nel testo determinato da Corte cost. sent. n. 227 del 2010, disciplina di poi sottoposta a revisione dall'art. 6 della legge di delegazione europea n. 117 del 2019).

Non può, pertanto, considerarsi fondato l'argomento svolto in contrario dal

ricorrente.

3.4. Per il resto, il rispetto del principio di specialità in ordine al riconoscimento della sentenza di condanna emessa dalla Pretura di Brasov, per la parte ritenuta operante nell'ordinamento italiano, era stato già verificato dalla pronuncia della Corte di appello del 6 febbraio 2019.

Poste queste coordinate, nemmeno appaiono fondate le prospettazioni riferite alla mancata comprensione delle conseguenze che sarebbero scaturite dal consenso al riconoscimento e all'esecuzione della sentenza di condanna secondo l'ordinamento interno. Le conseguenze ulteriori e legate alla revoca della sospensione condizionale concessa a Balescu derivano direttamente dalla legge come effetti automatici, vertendosi in tema di revoca di diritto, determinata dall'intervenuto riconoscimento della sentenza penale straniera.

Nel solco della pronuncia già richiamata, il riconoscimento, da un lato, conferisce la forza esecutiva alla sentenza riconosciuta da parte dello Stato *ad quem* e, dall'altro, involge la determinazione di tutte le conseguenze di legge che dal titolo legittimato discendono e, fra queste, anche la rimozione di benefici eventualmente e precedentemente concessi con altri titoli e rispetto ai quali la sentenza riconosciuta costituisce la causa di revoca.

In presenza del consenso prestato dal condannato all'esecuzione nello Stato italiano della decisione straniera, non può dunque fondatamente opporsi, da parte del ricorrente, la mancata adesione all'esecuzione delle pene che risultano da esporsi all'esito della revoca del beneficio in precedenza riconosciuto, atteso che è il consenso prestato *ab initio* che esclude l'applicazione del principio di specialità e si estende alle conseguenze che nello Stato *ad quem* da essa decisione discendono, come effetti legali o connessi a provvedimenti di revoca che traggono scaturigine proprio dalla statuizione di condanna riconosciuta (v., in motivazione, Sez. 1, n. 47071 del 12/06/2018, cit.).

3.5. Alla stregua di tali considerazioni neanche può accedersi alla differenziazione prospettata dal ricorrente fra la sentenza di riconoscimento e la sentenza di condanna emessa nello Stato estero al fine di assumere la giuridica impossibilità di fondare sulla sentenza stessa la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con l'altra decisione, perché in tal caso è la sentenza di condanna conseguita all'estero, riconosciuta nell'ordinamento interno, a determinare il titolo legittimante la revoca di diritto.

In effetti, ai fini della revoca di benefici, in particolare della sospensione condizionale della pena, si deve tener conto anche della condanna inflitta all'estero, purché riconosciuta in Italia (Sez. 1, n. 4379 del 28/10/1992, dep. 1993, Tonon, Rv. 192692; *a contrariis*, Sez. 1, n. 49757 del 25/10/2016, dep. 2017, Costanzi, Rv. 271452).

Le questioni poste – nei limiti in cui sono state poste – con il motivo di ricorso risultano, pertanto, tutte prive di fondamento.

4. L'impugnazione va quindi rigettata, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 luglio 2020

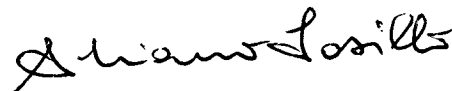
Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani



Il Presidente

Adriano Iasillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, il 22 SET. 2020



IL CANCELLIERE
Dot. Giuseppe Balistreri

